

TI_GERICHTE 12.1998.7 vom 14. Juli 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-07-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.7

FR: TI_GERICHTE 12.1998.7 du 14 juillet 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1998.7 del 14 luglio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'esito della presente causa dipende essenzialmente dalla natura giuridica dei rapporti intercorsi tra le parti.

E. 1.1

Le deposizioni testimoniali in atti, più volte invocate dall'appellante a sostegno della propria tesi, si rivelano al proposito del tutto inutilizzabili poiché vertenti sulla natura dei rapporti tra terze persone e la cartomante _____ (limitandosi alle citazioni contenute nell'appello: teste _____, pag. 8; _____ pag. 9; _____, pag. 11; _____, pag. 11 e 12), il che è tuttavia privo di rilevanza ai fini dell'indagine sulla natura dei rapporti riguardanti le parti qui in causa, oppure perché questi testimoni si limitano a riferire quanto raccontato loro da altri (teste _____, appello, pag. 8; _____ pag. 9; _____ i, pag. 10; _____ pag. 10), il che per giurisprudenza invalsa di questa Camera svuota la deposizione di qualsiasi forza probante (per tante: II CCA 30 ottobre 1997 in re J./C.), oppure ancora perché i testi si abbandonano a personali deduzioni (teste _____ appello, pag. 9), ovviamente prive di valore ai fini del giudizio (II CCA 20 novembre 1997 in re I. SA/S.). Dette lacune non sono limitate alle sole parti delle deposizioni citate dall'appellante, ma esse al contrario caratterizzano a livello generale l'intera prova testimoniale assunta, che si rivela perciò nel suo complesso inutile ai fini del giudizio, atteso che nessuno dei testi -l'attore stesso non lo pretende- afferma di avere assistito a trattative tra le parti in causa inerenti il denaro di cui trattasi.

E. 1.2

Ne consegue che l'indagine circa la natura dei rapporti tra le parti deve essenzialmente fondarsi sulla documentazione in atti, ed in particolare sui doc. 1-4. A non averne dubbi, l'esame di questi documenti permette di confermare con ogni tranquillità il giudizio pretorile sull'esistenza tra le parti di un rapporto di mandato, in virtù del quale l'attore è stato incaricato dalla convenuta di provvedere all'investimento "nel miglior modo possibile" delle somme di denaro a lui rimesse. Tale significato emerge senza ombra di dubbio già dal solo tenore letterale dei documenti (cfr. in particolare i doc. 1 e 3, che indicano espressamente il compito del mandatario), ed è perciò superflua ogni procedura interpretativa ai sensi degli art. 1 e 18 CO (II CCA 1° dicembre 1994 in re A. AG/C. SA, 4 maggio 1994 in re B./Q.). Anche l'equivoco sollevato dal ricorrente al riguardo dell'intestazione come "procura" dei doc. 2 e 4 può essere fugato sulla sola base del testo di quei documenti, aventi l'evidente scopo di autorizzare l'attore al compimento di ogni atto

formale in nome della convenuta nel contesto del mandato di investimento conferito. Contrariamente all'opinione dell'attore, tali documenti non si prestano invece in alcuna forma ad essere letti nel senso del semplice mandato di consegnare il denaro alla cartomante affinché fosse lei ad investirlo, non essendovi da un lato in essi menzione alcuna della presenza di un terzo incaricato della scelta degli investimenti, ed essendo d'altro canto siffatta tesi del tutto contraddittoria con il tenore degli scritti, urtandosi contro ogni logica il conferimento delle facoltà di cui ai doc. 1-4 ad una persona che si vorrebbe in pratica essere stato un semplice fattorino del denaro della convenuta.

E. 1.3

La tesi dell'attore non ha trovato conforto alcuno neppure nell'interrogatorio formale della convenuta, che ha al contrario ribadito la versione dei fatti risultante dalla naturale lettura dei documenti decisivi (risposte 8, 45, 46, 47), che deve pertanto anche in questa sede valere per acquisita.

E. 2

Per il caso, verificatosi, della conferma del giudizio circa l'esistenza tra le parti del mandato di investimento, l'attore adduce che l'eventuale suo debito sarebbe stato assunto dalla _____ ai sensi dell'art. 176 CO. L'attore deduce l'esistenza di un accordo in tal senso tra la convenuta e la _____ dalla lettera 15 luglio 1994 della convenuta (doc. M), ma è in primo luogo manifesto che tale lettera costituiva solamente un'offerta in tal senso della convenuta alla chiaroveggente, prova ne è il fatto che essa chiedeva che una copia della lettera le venisse da questa retrocessa controfirmata per accettazione, ma anche se -come adduce l'attore- tale lettera volesse essere invece che l'offerta la conferma di un accordo già stipulato, essa non potrebbe essere ritenuta prova sufficiente, trattandosi dell'unilaterale dichiarazione della parte favorita da siffatto accordo, mentre non vi è in essa riscontro sicuro dell'asserita volontà dell'assuntore. Tale prova non emerge neppure dalla deposizione _____, a torto invocata dall'attore, avendo questi unicamente riferito che "in mia presenza la _____ aveva detto che si assumeva lei la responsabilità verso i signori _____", non potendo siffatta generica promessa formulata all'indirizzo di terzi valere quale consenso al contratto di assunzione, da esprimere invece all'indirizzo della creditrice. In ogni caso, la lettera doc. N si esprime sull'assunzione del debito da parte della _____, ma non anche sulla posizione dell'attore, così che sarebbe in ogni caso impossibile dedurre con la necessaria certezza la volontà della convenuta di liberarlo, potendosi piuttosto presumere con eguale ed anzi maggiore verosimiglianza l'intento della convenuta di fare assumere il debito alla _____ in via cumulativa con l'attore (art. 143 CO). Nessun altro elemento agli atti permette di concludere per l'esistenza del consenso della _____, ancorché successivo al 15 luglio 1994 -il che sarebbe comunque ammissibile (art. 177 cpv. 1 CO; II CCA 25 febbraio 1992 in re A./B., 23 agosto 1989 in re R./B.)- così che si deve necessariamente concludere per l'inesistenza dell'asserito contratto di assunzione del debito.

E. 3

L'attore sostiene poi che non vi sarebbe responsabilità da parte sua per l'esito dell'investimento per il motivo che la convenuta avrebbe desiderato un investimento speculativo, e quindi ad alto rischio. L'argomentazione è inconferente: l'attore dimentica infatti di non avere effettuato alcun "investimento" con il denaro della convenuta nel senso dei doc. 1-4, ma di averlo semplicemente consegnato ad una cartomante senza che a

tutt'oggi sia dato di sapere i termini e le condizioni di tale consegna. In simili condizioni le dissertazioni dell'attore in tema di rischio dell'investimento speculativo sono addirittura grottesche, e ai fini della presente causa a dir poco temerarie, così da non meritare commento ulteriore.

E. 4

L'appellante contesta infine, in maniera assai confusa, l'attribuzione di interessi sul credito in questione, ma anche questo caso le sue tesi sono prive di fondamento. L'attribuzione di interessi di mora al 5% dal 1° luglio 1994 sul capitale di fr. 220'000.-- è del tutto pacifica, e difatti nel gravame non viene ragionevolmente contestata. L'importo di fr. 35'473.-- attribuito dal Pretore corrisponde a quanto l'attore avrebbe dovuto percepire con il denaro della convenuta fino al 30 giugno 1994 aprendo dei semplici libretti di risparmio, e contrariamente alle fallaci affermazioni dell'appellante non si tratta del 5% per tutta la durata dell'investimento (cfr. sentenza, consid. 12, pag. 7 e doc. 8). L'attribuzione di interessi moratori su tale importo è anch'essa pacifica, ed in assenza di una giustificata censura sulla data di decorrenza, anche questa può essere confermata. Ne segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto, il che determina altresì la reiezione dell'istanza di assistenza giudiziaria, stante la mancanza di possibilità di esito favorevole dell'appello (art. 157 CPC).

E. 5

La convenuta il 3 febbraio 1998 ha dichiarato di mantenere il suo precedente appello del 16 aprile 1997 contro il decreto di edizione del 27 marzo 1997, ma lo stesso è nondimeno irricevibile, atteso che dati l'accoglimento delle domande della convenuta, l'accettazione da parte sua della sentenza finale e la sostanziale irrilevanza della documentazione richiamata ai fini del giudizio, essa non ha più alcun interesse degno di protezione alla riforma del decreto 27 marzo 1997 (medesima soluzione in: II CCA 26 settembre 1996 in re M. SA/C. e Ilcc.). Per i quali motivi, richiamati l'art.148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello

E. 7

gennaio 1998 di _____ è respinto. II. L'istanza di assistenza giudiziaria 7 gennaio 1998 di _____ o è respinta. III. Le spese della procedura d'appello, consistenti in: a)

tassa di giustizia	fr. 1'250.--
spese	fr. 50.--

T o t a l e fr. 1'300.-- sono a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 5'000.-- per ripetibili di appello. IV. L'appello 16 aprile 1997 di _____ è irricevibile. V. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il

presidente	Il segretario
------------	---------------